

Memoria Enel - Conversione in legge del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77

Il Gruppo Enel esprime un generale apprezzamento per il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (di seguito "Decreto Legge"), che rappresenta un primo importante risultato nella definizione dell'impalcatura di gestione politico-amministrativa del PNRR e nell'avvio del processo delle riforme necessarie per la relativa attuazione.

Enel ha apprezzato in particolare le seguenti novità normative:

- Individuazione delle **opere del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)** nell'All. 1 bis;
- **Aumento della focalizzazione della PA** sulle opere e interventi ricompresi nel PNRR e PNIEC, anche attraverso l'istituzione di specifiche strutture tecniche preposte all'esame dei relativi procedimenti (es. **Soprintendenza speciale per il PNRR** presso il Ministero della cultura, che sarebbe utile estendere alle opere PNIEC);
- Introduzione della "non assoggettabilità a VIA"/"VIA" per i sistemi di accumulo stand-alone;
- Promozione del ricorso alla **conferenza dei servizi semplificata** di cui all'art. 44;
- Valorizzazione **silenzio assenso**;
- Meccanismo della **perentorietà dei termini e dei poteri sostitutivi**;
- Incentivazione dell'**interlocuzione tra amministrazione e privato**.

Sebbene le citate misure siano complessivamente positive, **non sono ancora sufficienti per conseguire gli ambiziosi obiettivi di sviluppo rinnovabili e decarbonizzazione** fissati dal Governo, pertanto Enel ritiene necessario un intervento maggiormente incisivo nei seguenti ambiti:

1. **Fonti rinnovabili;**
2. **Sistemi di accumulo;**
3. **Decarbonizzazione;**
4. **Efficienza Energetica;**
5. **Codice dei contratti Pubblici.**

1. **FONTI RINNOVABILI**

Transizione energetica significa garantire una sostenibilità di lungo termine al nostro sistema di produzione, distribuzione e consumo dell'energia, ma anche cogliere le opportunità per il Paese in termini di creazione di posti di lavoro e di ricadute economiche per le comunità locali connesse agli investimenti nelle rinnovabili, con benefici diretti a favore di tutto il territorio nazionale.

L'attuale Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), approvato nel 2019, riconosce al settore elettrico un ruolo chiave nel processo di decarbonizzazione, prevedendo una crescita significativa di rinnovabili entro il 2030, per circa ulteriori 10 GW da impianti da fonte eolica e 32 GW da fonte solare (rispetto al 2017).

Ad oggi, il principale ostacolo per lo sviluppo delle rinnovabili in Italia è rappresentato dalle **tempistiche lunghe e incerte degli iter autorizzativi** e dalla frammentazione delle regole autorizzative, che (i) impediscono di realizzare gli impianti rinnovabili; (ii) bloccano tutti gli investimenti conseguenti, (iii) ritardano il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, e (iv) creano un danno all'intero sistema Paese.

I procedimenti autorizzativi - in gran parte di competenza regionale sono ad oggi caratterizzati da profonda aleatorietà in termini di esito/successo dell'iter e in termini di relative tempistiche, nonché da discrezionalità e diversificazione nell'applicazione dei procedimenti tra le varie realtà locali. Questo sta comportando un percorso non congruente, né in termini di efficacia (tempi e risultati) né in termini di efficienza, con gli obiettivi del PNIEC.

Assicurare il raggiungimento degli obiettivi europei, anche alla luce del *Green Deal* e del nuovo obiettivo di riduzione della CO₂ del 55% al 2030, comporterà il necessario **incremento degli obiettivi di sviluppo delle rinnovabili in Italia in un tempo più breve a disposizione**, rispetto a quanto già previsto dal PNIEC.

In tale contesto si registra *in primis* l'esigenza di assicurare convergenza e promuovere l'accettazione da parte delle realtà territoriali (es. Regioni) degli obiettivi di decarbonizzazione del Paese. A tal fine, si propone di perseguire un **meccanismo di declinazione dei target nazionali in target regionali**, che responsabilizzi e incentivi adeguatamente le Regioni sugli obiettivi del Paese.

Ricordiamo, a tal proposito, il meccanismo di *Burden Sharing*, introdotto nel 2012 per declinare il PAN (Piano d'Azione Nazionale che fissava gli obiettivi di produzione FER sui consumi finali lordi totali del Paese al 2020) in obiettivi regionali, il quale offre una valida base per definire il nuovo strumento che supporti le Regioni e il Paese nel suo insieme a definire una *roadmap* per il raggiungimento degli obiettivi di medio lungo termine.

Per supportare in modo concreto e immediato lo sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia si propone di adottare una *mix* di misure e interventi, che includono:

- L'implementazione di un **nuovo strumento normativo** che, in analogia con il *Burden Sharing*, fissi **obiettivi regionali minimi vincolanti di sviluppo rinnovabili¹ in linea con i nuovi obiettivi di crescita di capacità rinnovabile che saranno fissati nella revisione del PNIEC in accordo con il *Green Deal* europeo**, ai fini di supportare l'accettazione su scala regionale degli obiettivi di transizione energetica nazionali, in una logica di necessaria convergenza Stato - Regioni - Enti Locali;
- L'adozione di interventi normativi per lo **snellimento, razionalizzazione, e accelerazione dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni** (*permitting*).

La strategicità e il preminente interesse nazionale delle opere e degli impianti necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNIEC (e dal suo prossimo aggiornamento) legittimerebbero l'assegnazione da parte dello Stato di obiettivi vincolanti per le Regioni.

Partendo dal meccanismo del *Burden Sharing*, si propone una doppia declinazione di tali obiettivi regionali volta al raggiungimento di:

- **Una quota** (in Mtep) **dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili** comprensiva dei consumi finali nel settore elettrico, del settore termico e trasporti², lasciando alla Regione l'individuazione del *mix* settoriale ottimale. Tale obiettivo andrà definito sulla base delle disponibilità di risorsa rinnovabile (ventosità, irraggiamento, ecc.) presente nelle singole Regioni;

¹ Meccanismo che si reputa "efficace" a condizione che (1) le Regioni siano "motivate" a fare molto di più del target, e (2) il raggiungimento del target non sia condizione per non accettare/non autorizzare lo sviluppo di nuovi impianti che rispettino il piano vincolistico esistente (si vedano proposte successive)

² Prendendo atto del nuovo contesto caratterizzato da una sempre maggiore penetrazione dell'elettrico nella mobilità e in generale dei trasporti.

- **Un obiettivo minimo sulla capacità rinnovabile da autorizzare (e quindi realizzare), la cui somma a livello nazionale deve coincidere con il target PNIEC rivisto in base ai nuovi *target* europei.**

Questo approccio permetterebbe di valorizzare le leve dirette e indirette che le Regioni hanno per promuovere la decarbonizzazione dei consumi energetici sul territorio.

Inoltre, affinché possa essere garantita l'effettiva progressione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi, occorre:

- prevedere un meccanismo di **verifica periodica** del raggiungimento degli stessi;
- definire un **sistema di rapido adeguamento**, in caso di modifica dei *target* Europei, dei *target* italiani e Regionali;
- prevedere strumenti di garanzia del raggiungimento degli obiettivi regionali (es. **il potere sostitutivo di organi Statali**);
- **definire meccanismi premianti che possano incentivare le Regioni ad essere più "virtuose"** rispetto all'obiettivo minimo assegnato (si veda paragrafo successivo). A tal proposito si auspica una **premiabilità**³ riconosciuta alle Regioni al superamento del *target* minimo in "MW autorizzati" di nuova capacità rinnovabile, a condizione che sia raggiunto il *target* cumulato in Mtep.

Il **sistema di premiabilità** potrebbe essere articolato su due livelli:

- un meccanismo di premiabilità crescente finalizzato ad **incentivare le Regioni a superare gli obiettivi** fissati dallo Stato in termini di nuova capacità autorizzata (premiabilità da riconoscere al superamento di una certa percentuale sull'obiettivo fissato);
- un meccanismo di **responsabilizzazione** ed incentivazione dei **funzionari dedicati** a evadere pratiche di autorizzazione degli impianti rinnovabili.

L'attività di **monitoraggio e verifica del progressivo raggiungimento degli obiettivi**, potrebbe essere assegnata ad un tavolo stabile di confronto Stato-Regioni-Enti locali e GSE (es. "**Osservatorio PNIEC**").

Tale tavolo dovrebbe, in particolare:

- **monitorare l'avanzamento dei titoli rilasciati** e i **tempi autorizzativi consuntivati** per nuova capacità rinnovabile a livello Regionale/Ministeriale;
- **monitorare la quota del consumo finale lordo** di energia coperta da fonti rinnovabili in ciascuna Regione, per il settore elettrico, termico e dei trasporti;
- **consuntivare annualmente verso il MITE il raggiungimento degli obiettivi ai fini dell'assegnazione dei meccanismi premianti** per la Regione. È fondamentale che la consuntivazione venga effettuata in tempi rapidi, comunque non oltre l'anno successivo a quello monitorato, per poter mettere in campo eventuali azioni mirate di recupero del gap regionale.

Tra i principali fattori abilitanti per la **transizione energetica** vi è, *in primis*, la **revisione degli iter autorizzativi degli impianti rinnovabili, ulteriore rispetto a quella proposta dal Decreto Legge Semplificazioni**, con

³ Gli oneri legati al meccanismo premiante dovranno essere definiti dallo Stato senza aggravio sul proponente dei singoli progetti, con meccanismi da individuare.



l'obiettivo di **ridurne drasticamente i tempi, semplificarne i processi**, assicurare una maggior **efficienza ed efficacia** degli stessi, anche **limitando i livelli di discrezionalità e non-uniformità** ad oggi riscontrati sul territorio nazionale.

Possibili azioni di miglioramento dell'*iter* di *permitting* potrebbero essere articolate in due filoni principali. Il primo filone consiste in un pacchetto di **misure generali/trasversali**, che potrebbero includere:

- **individuazione ex ante** delle c.d. **aree “non idonee”**, da definirsi su base nazionale e su criteri oggettivi, adeguatamente motivati, e non prevedendo aree con ulteriori limitazioni allo sviluppo di impianti *utility scale*;
- **generale razionalizzazione della governance dei procedimenti autorizzativi nonché il loro miglioramento in digitalizzazione e trasparenza**;
- individuazione di **Uffici locali/centrali-nazionali dedicati alla gestione delle pratiche autorizzative** dei progetti “PNIEC-Transizione Energetica” con:
 - o **personale tecnico specializzato e dedicato**;
 - o presenza di **azioni di formazione del personale** preposto alla valutazione dei progetti.

Il secondo filone consiste nell'individuazione di **interventi strutturali su specifici provvedimenti autorizzativi ad oggi in vigore** che tengano conto delle suddette linee guida/interventi generali e trasversali, volti ad assicurare:

1. **razionalizzazione dei procedimenti stessi** (es. un unico momento in cui tutti gli enti, per la materia di rispettiva competenza, possono chiedere integrazioni⁴);
2. **drastica riduzione dei tempi** di rilascio delle autorizzazioni e certezza degli stessi;
3. **certezza ex ante delle fasi del processo** e conseguente riduzione del rischio discrezionalità/non prevedibilità dell'iter autorizzativo.

Con tale approccio e con tali finalità, **si ritiene urgente e necessario riformare** sia i procedimenti di **competenza regionale** (es. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale⁵ (PAUR), Autorizzazione Unica (AU), Varianti a progetti autorizzati) **che ministeriale** (es. VIA, PUA) **relativi allo sviluppo di nuova capacità rinnovabile utility scale**.

In tale contesto, **si ritiene inoltre necessaria la repentina emanazione del decreto atteso per la disciplina nazionale delle varianti sostanziali, che preveda la definizione di un elenco puntuale di parametri di variante ed uniformità degli stessi su tutto il territorio nazionale** al fine di rimuovere ogni componente di

⁴ Inserimento di procedure blindate/modello “menù a tendina” che possano scoraggiare prassi non ottimizzate, quali, a titolo di esempio, richiesta di integrazione analisi archeologica e paesaggistica (1) per un procedimento che è alle fasi finali/di chiusura dello stesso (e che come tale ha già superato la fase di potenziale ammissibilità di tale richiesta) e (2) per un sito industriale già oggetto in passato di attività industriali/produttive

⁵ Procedimento autorizzativo previsto con D.Lgs 152/06 che applica per progetti utility scale solari fotovoltaici (indipendentemente dalla taglia) e per eolici < 30 MW (in tale procedimento, la VIA – Valutazione Impatto Ambientale – e l'AU – Autorizzazione Unica – sono endo-procedimenti del PAUR)

discrezionalità, che salvaguardi però il principio di garantire sempre la possibilità di **cogliere le nuove tecnologie** – più efficienti - che si renderanno via via disponibili sul mercato⁶.

L'implementazione delle suddette riforme necessarie per lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile risulta indispensabile per **abilitare gli interventi a supporto della transizione energetica del Paese coerentemente con il PNIEC**.

In tale contesto, il Decreto Legge Semplificazioni 77/2021, **rappresenta, come detto, un potenziale passo nella giusta direzione**, ma **non ancora pienamente sufficiente**, per conseguire gli **obiettivi di sviluppo rinnovabili** e di transizione energetica fissati dal Paese. In particolare, nell'attuale fase parlamentare di conversione del decreto in legge, sono **auspicabili interventi ulteriori** in merito a:

- **Sviluppo di nuova capacità rinnovabile, per i progetti ricompresi nelle c.d. “opere PNIEC”** (solare > 10 MW ed eolico > 30 MW⁷): nonostante il procedimento di Valutazione di impatto ambientale (c.d. VIA) sia stato centralizzato a livello Ministeriale con l'istituzione di una Commissione Tecnica *ad hoc* ed un “Fast Track VIA”, sono auspicabili interventi ulteriori che chiariscano e indirizzino **(a)** le competenze e la *governance* del procedimento autorizzativo complessivo (VIA+Autorizzazione Unica), con particolare riferimento alla successiva fase di rilascio dell'Autorizzazione Unica (che è ad oggi in capo alle Regioni), e **(b)** le relative tempistiche, affinché le stesse siano certe, consistentemente ridotte e coerenti con il percorso di decarbonizzazione del Paese. In aggiunta, **(c)** auspicabile l'inserimento di interventi di semplificazione a favore anche degli iter autorizzativi dei progetti PV su terreno agricolo < 10 MW e Wind < 30 MW (ad oggi non oggetto, apparentemente, di interventi di semplificazione);
- **Repowering di impianti già operativi e richiesta di varianti tecnologiche a progetti già autorizzati:** nonostante il Decreto preveda indirizzi normativi interessanti in termini di efficienza dei provvedimenti autorizzativi per alcuni interventi di natura “non sostanziale” (quale la possibile applicazione della PAS - Procedura Abilitativa Semplificata), risulterebbe necessario intervenire con ulteriori misure. La permanenza infatti del riferimento al procedimento di assoggettabilità a VIA/procedimento di VIA non consentirebbe di cogliere pienamente il beneficio della misura. Andrebbero inoltre chiariti i parametri tecnici e le casistiche di riferimento introdotti dal Decreto Legge per accedere alla PAS, criteri che possano auspicabilmente consentire di accedere a tale meccanismo semplificato cogliendo gli avvicendamenti tecnologici che si rendono via via disponibili sul mercato.⁸

2. **SISTEMI DI ACCUMULO**

⁶ prevedendo che qualunque intervento non ricompreso nell'elenco puntuale sopracitato risulti di natura “non sostanziale”, con conseguente accesso alla procedura Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

⁷ Apparentemente non presenti misure di efficientamento relative al perimetro “eolico < 30 MW” e a “solare su terreno agricolo” < 10MW

⁸ A ciò si aggiunge la necessità di prevedere misure che, ai fini della disponibilità dei terreni su cui insisterà l'impianto a valle della modifica proposta, assicurino il coordinamento tra l'iter di PAS comunale e il procedimento espropriativo. Infatti, la misura attuale, in assenza di una trattativa privata che consente di acquisire la disponibilità dei terreni ex ante, non consente di accedere alla procedura semplificata prevista dal Decreto stesso



L'attuale Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) riconosce anche ai sistemi di accumulo un ruolo chiave nel processo di decarbonizzazione e sviluppo delle rinnovabili, in ottica di sicurezza e flessibilità del sistema elettrico nazionale. Il Piano prevede infatti un target intermedio di 3 GW al 2025 per nuovi sistemi di accumulo (tra idroelettrico ed elettrochimico), per un totale di 6 GW entro il 2030 a livello centralizzato, aggiuntivi agli accumuli distribuiti (4,5 GW sempre al 2030).

Anche per quanto riguarda lo sviluppo dei sistemi di accumulo, l'Italia è in ritardo rispetto agli obiettivi del PNIEC a causa di una normativa poco efficace e del funding gap che si crea facendo affidamento sui soli ricavi provenienti dai mercati a pronti dell'energia e dei servizi ancillari.

Per supportare in modo concreto e immediato lo sviluppo dei sistemi di accumulo in Italia e raggiungere gli obiettivi previsti dal PNIEC, si propone di adottare un *mix* di misure e interventi, che includono:

- L'introduzione di **meccanismi di remunerazione** a termine e/o l'eventuale accesso al finanziamento pubblico;
- Rimozione delle attuali **le barriere** che rallentano le tempistiche autorizzative e di realizzazione degli investimenti in nuovi sistemi di accumulo.

Sebbene il Decreto Legge introduca mediante l'art 31 alcune misure positive per lo sviluppo di BESS come la non assoggettabilità a VIA, né a verifica di assoggettabilità per gli accumuli di tipo stand alone, non permette l'esclusione dei permessi ambientali anche per accumuli integrati a impianti esistenti (FER o termo). Inoltre, sempre per i sistemi di accumulo abbinati ad impianti di generazione esistenti o da realizzare, sono assenti misure volte a ridurre i tempi autorizzativi che sono più lunghi se paragonati a configurazioni "stand alone", nonostante i benefici apportati al sistema elettrico dall'installazione di configurazioni ibride. Per tali ragioni, sarebbe auspicabile il recepimento delle seguenti proposte nel Decreto Legge:

- Estensione della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per accumuli abbinati a fonti rinnovabili autorizzate (ma non ancora in esercizio o già esistenti), indipendentemente dal fatto che l'impianto di accumulo ricada o no sull'area già precedentemente autorizzata con il progetto rinnovabile.
- Semplificazione autorizzativa (SCIA) per sistemi accumulo abbinati ad impianti di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete
- Introduzione di una semplificazione normativa che consenta di includere i sistemi di accumulo le negli iter autorizzativi o di connessione in corso relativi alle RES, senza azzerare l'iter già avviato.

3. DECARBONIZZAZIONE

Come noto, in base al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), l'entrata in esercizio di **nuova capacità produttiva flessibile a gas** rappresenta un fattore necessario per il *phase out* dal carbone entro il 2025 ed abilitante per il significativo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili previsto nei prossimi anni, garantendo al contempo la sicurezza del sistema elettrico italiano.

Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, Enel ha avviato già dal 2019 le istanze autorizzative per la sostituzione da carbone a gas nei siti di Fusina, La Spezia, Civitavecchia e Brindisi.

Tali progetti rivestono una forte rilevanza strategica poiché consentiranno di raggiungere, ed in alcuni casi anticipare, l'obiettivo di *phase out* dal carbone.



Tuttavia, i procedimenti autorizzativi sono ancora in corso, in quanto le procedure di valutazione ambientale si stanno protraendo oltre i termini normalmente previsti. I ritardi accumulati complessivamente sugli iter autorizzativi rischiano di compromettere gli obiettivi temporali di *phase out* dal carbone.

Per tale ragione, si rende necessario **dare priorità ai procedimenti autorizzativi in corso**, direttamente collegati alla chiusura degli impianti a carbone, nonché **dare accesso a misure di semplificazione introdotte dal Decreto Legge anche ai procedimenti in corso** (es. firma DG, ecc.).

4. EFFICIENZA ENERGETICA

Altra leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione è il **miglioramento dell'efficienza energetica**.

Lo strumento del **Superbonus 110%**, introdotto dal Governo nel D.L. Rilancio (D.L. 34/2020), rappresenta un'opportunità importante a supporto della filiera della riqualificazione energetica e sismica degli edifici.

La misura ha **indubbi vantaggi**:

- la crescita del valore degli immobili e la loro messa in sicurezza;
- la riduzione degli impatti climatici e ambientali degli edifici;
- il rilancio del settore edile in forte crisi e dell'occupazione;
- l'emersione del lavoro nero con maggiori entrate per lo Stato.

In tale ambito il **Gruppo Enel e la divisione Enel X**, sorta con l'obiettivo di guidare la transizione energetica, **giocano un ruolo cruciale a beneficio di tutti gli attori del settore**.

Tuttavia, è ancora **necessario risolvere alcune problematiche per massimizzarne l'efficacia nonostante La Legge di Bilancio 2021** ha recepito correttamente alcune criticità evidenziate dagli operatori.

Per raggiungere il pieno potenziale dello strumento e al fine di dare una giusta ed importante spinta anche a vantaggio del raggiungimento degli obiettivi energetici 2030, **sono però necessari interventi strutturali che garantiscano**:

- **adeguato orizzonte temporale** con l'estensione della validità almeno fino al 2024 per tutte le tipologie di edifici oggetto del Superbonus e la successiva stabilizzazione dei benefici di cui al DL 63/2003;
- **stabilità chiarezza e semplificazione** sia sotto il profilo normativo con l'eliminazione delle «aree grigie» e l'armonizzazione del set regolatorio, sia sotto il profilo burocratico che con la semplificazione degli iter per l'accesso agli incentivi;
- **un chiarimento definitivo sulle tema delle "piccole irregolarità"**;
- **efficacia del processo di cessione del credito** con sistemi e processi adeguati a garantire celerità nella maturazione ed erogazione di liquidità per sostenere le imprese;
- **allargamento della platea dei beneficiari** (ad es. edifici PA, edifici non a prevalenza residenziale o di proprietà soggetti IRES, quindi le imprese del settore commerciale ed industriale di piccole medie e grandi dimensioni);
- **favorire investimenti** in sistemi utili alla digitalizzazione della gestione dei propri consumi elettrici come sistemi di monitoraggio energetico e telecontrollo dei propri impianti.

Inoltre, nelle more della auspicata semplificazione e al fine di assicurare un corretto supporto a clienti e operatori di settore coinvolti nell'intera filiera interessata dal Superbonus e ulteriori incentivi fiscali legati all'efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica, **è necessario offrire un costante servizio di supporto e assistenza sotto il presidio degli enti preposti** (Presidenza del Consiglio, Enea, Agenzia delle Entrate) che possa **rispondere in modo puntuale ed ufficiale ai quesiti** che, al momento, **non trovano univoca e chiara risposta nella normativa vigente**.

5. CODICE CONTRATTI PUBBLICI

Infine, in merito al Codice dei contratti pubblici, si evidenzia che l'**art. 177** impone ai titolari di concessioni dirette (che hanno ricevuto l'affidamento «senza gara») di affidare una quota pari all'80% dei propri contratti mediante procedure di evidenza pubblica, per il resto (20%) potendo ricorrere a società in house o a controllate/collegate. Per le concessioni già in essere il termine di adeguamento è previsto entro il 31 dicembre 2021.

Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione da parte dell'ANAC, nelle linee guida 11/2018, che l'ha intesa come obbligo per i citati concessionari di esternalizzare l'80% di tutte le attività oggetto della concessione, anche nei casi in cui le stesse siano svolte direttamente tramite propri mezzi e proprio personale.

Lo stesso Consiglio di Stato (sia nel parere n. 1582/2018 richiesto da ANAC sulla bozza di Linee Guida, sia nella sentenza n. 5097 del 19 agosto 2020 di rimessione della questione alla Corte Costituzionale) ha precisato che ***“l’obbligo di esternalizzare, per raggiungere la soglia dell’80%, anche attività che potrebbero essere eseguite in proprio avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione aziendale, e dei mezzi, strumenti e risorse esclusivamente appartenenti al concessionario, sembra in contraddizione con i principi scaturenti dall’art. 41 cost.”***.

L'applicazione di una norma che lo stesso Consiglio di Stato reputa in possibile contraddizione con i principi costituzionali, e che non trova alcun fondamento nella normativa europea di riferimento, è da valutare con particolare cautela considerate le conseguenze sull'organizzazione delle imprese e sull'efficienza e la qualità dei servizi pubblici gestiti dalle stesse.

Il trasferimento obbligato della quasi totalità dei servizi verso l'esterno comporterebbe:

- una **disarticolazione** dell'Organizzazione imprenditoriale del concessionario obbligata ad effettuare gare per appalti che lo stesso non ha esigenza di affidare;
- **gravi conseguenze sull'organizzazione** delle imprese (esubero delle risorse anche altamente specializzate, espropriazione di fatto delle attività), e sull'efficienza e la qualità dei servizi pubblici gestiti dalle stesse (carenze di ruoli gestionali e operativi);
- **seri rischi per la continuità** dei servizi verso l'esterno durante la fase di esternalizzazione (che potrebbe durare mesi), con un costo economico e sociale elevato dovuto alla necessità per i concessionari di operare una riduzione della forza lavoro;
- il rischio per le risorse liberate dal concessionario di non essere completamente riassorbite nelle imprese affidatarie.

Enel auspica un urgente intervento legislativo per precisare che non rientrino nella quota dell'80% delle attività da affidare in appalto **le attività svolte direttamente dal concessionario con proprio personale e propri mezzi** anche in ragione della maggiore stabilità del concessionario in un contesto in cui vi è molta incertezza sulla capacità delle imprese di partecipare a più numerose gare o persino di rinnovare la propria qualifica.

Sempre su tale tematica anche le Confederazioni sindacali nazionali CGIL, CISL, UIL, unitamente alle Federazioni sindacali di categoria Filctem, Flaei e Uiltec, hanno più volte espresso - anche congiuntamente alle Associazioni datoriali di rappresentanza delle aziende elettriche e delle imprese che gestiscono i servizi pubblici locali - l'urgenza di un intervento normativo immediato che superi l'interpretazione di tale obbligo di esternalizzazione di cui al citato art. 177 codice degli appalti .